

**TRIBUNALE DI MODICA**– dott.ssa Sandra Levanti ,Sentenza n. 465/04, depositata il 10.8.04:

L'art. 4 della l. 990/69 nuova formulazione, come modificato dalla legge 142/92, non si applica retroattivamente ai casi verificatisi prima della sua entrata in vigore, quindi non dovrà essere considerato terzo il proprietario dell'autoveicolo non conducente ma trasportato.

Nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte gli eredi hanno diritto a conseguire il risarcimento del danno da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione dell'integrità psico-fisica nel periodo di tempo in cui il danneggiato è sopravvissuto.

Quanto alla risarcibilità dei danni materiali (*restius* patrimoniali) patiti dalla famiglia del de cuius a causa del decesso, verrà presa in considerazione la quota del reddito che il figlio defunto avrebbe destinato al mantenimento dei genitori, in considerazione del tempo necessario per formarsi una famiglia, dell'età dei genitori e delle condizioni di salute, oltre che dell'attività lavorativa svolta dal de cuius.

Sentenza n. 465/04, depositata il 10.8.04

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI MODICA**– dott.ssa Sandra Levanti ha emesso la seguente **SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 000/1998 R.G., promossa

**DA**

**R. C., P. F., R. O., R. G., e R. L.**, in proprio e nella qualità di eredi di R. G., tutti residenti in \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliati in \_\_\_\_\_, presso lo studio dell'avv. XX, che li rappresenta e difende giusta procura in atti

**attori**

**CONTRO**

**L. R.,**

**convenuto contumace**

**E CONTRO**

**COMMERCIAL UNION INSURANCE S.P.A. (già GEAS ASS.NI e RIASS.NI S.p.A.)**, con sede in Firenze nella Piazza Vittorio Veneto n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in \_\_\_\_\_ presso lo studio dell'avv. YY e rappresentata e difesa - giusta procura in atti – dall'avv. ZZ

**convenuta**

All'udienza del 2 febbraio 2004, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti ed il Giudice, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., poneva la causa in decisione.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con citazione notificata in data 6/7.3.1998, F. P., da un lato, e C., O., G. e L. R., dall'altro, in proprio e nella qualità di eredi di G. R., convenivano in giudizio innanzi

a questo Tribunale R. L. e la GEAS Ass.ni e Riass.ni S.p.A., oggi denominata Commercial Union Insurance S.p.A., ed esponevano:

che in data 26.6.1991 G. R. viaggiava a bordo dell'autovettura FIAT 127 D, targata SR 319844, condotta dal convenuto, lungo l'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

che, all'altezza di Eboli, il conducente, a causa di un improvviso colpo di sonno, aveva perso il controllo dell'auto, urtando violentemente contro il guard-rail;

che, a seguito dell'incidente, i viaggiatori erano stati trasportati presso l'ospedale di Eboli, dove G. R., per le gravissime lesioni riportate, era deceduto in data 8.7.1991;

che successivamente il convenuto, sottoposto a procedimento penale presso la Pretura di Eboli, era stato condannato, con sentenza resa ex art. 444 c.p.p., n. 25 del 12.1.1996, per omicidio colposo;

che il defunto abitava con la famiglia e contribuiva, in maniera determinante, al mantenimento della stessa;

che, pertanto, i danni materiali potevano quantificarsi, in base al criterio del triplo della pensione sociale (pari a 3. 19.521.645) in 325.995.854 delle vecchie Lire, al netto del 20% per anticipata capitalizzazione, mentre il danno biologico subito dal defunto, sopravvissuto per diversi giorni dopo l'incidente, era individuabile in 200.000.000 delle vecchie lire, ed infine il danno morale in 30.000.000 del vecchio conio per ciascuno dei genitori ed in 20.000.000 della stessa moneta per ognuno dei fratelli germani.

Indi chiedevano a questo Tribunale:

*"rigettando ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare il convenuto conducente responsabile dell'incidente de quo e per l'effetto condannarlo in solido con la GEAS ASS.NI e RIASS.NI S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni causati a seguito della morte del sig. R. G., da liquidarsi in complessive £. 645.995.854".*

Con vittoria di spese e compensi.

Il convenuto conducente, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, rimaneva contumace.

Si costituiva, invece, la GEAS ASS.NI e RIASS.NI S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e rilevava:

che, in un primo momento, a seguito dell'incidente occorso in data 26.6.1991, gli agenti della Polizia Stradale che avevano prestato soccorso ed effettuato i necessari rilievi, recatisi in ospedale, ove erano stati ricoverati i soggetti coinvolti nel sinistro, avevano appreso da costoro che alla guida dell'autovettura, al momento dell'incidente, si era trovato, non già L., bensì G. R., mentre gli altri due passeggeri non avevano visto nulla, perché dormivano;

che G. R., trasferito all'Ospedale di Napoli e quindi a Modica, era qui deceduto il 9.7.1991 e sottoposto ad esame autoptico;

che già prima di questo momento, i fratelli R. L. e Roberto L., avevano avanzato, in qualità di terzi trasportati, domanda di risarcimento danni alla compagnia assicuratrice odierna convenuta, proseguendo le trattative al riguardo sino al giugno 1992;

che, con decreto del 6.11.1991, il Giudice per le indagini preliminari di Salerno aveva disposto, su richiesta del Pubblico Ministero presso la pretura, l'archiviazione – per estinzione per morte del reo - del procedimento penale a carico di G. R., individuato quale conducente dell'autovettura al momento del sinistro;

che, inspiegabilmente, dopo la pronuncia di detto decreto, i fratelli L. avevano interrotto le trattative con la GEAS Assicurazioni, implicitamente rinunciando al risarcimenti ad essi spettante;

che, con lettera del 26.3.1996, gli odierni attori, comunicando alla suddetta compagnia assicuratrice che, con sentenza del Pretore di Eboli del 12.1.1996, R. L., quale conducente dell'autovettura coinvolta nell'incidente del 26.6.1991, era stato riconosciuto colpevole di omicidio colposo in danno di G. R., avevano chiesto il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del decesso del loro familiare;

che la GEAS non era stata notiziata della pendenza di un procedimento penale a carico di R. L., dopo l'archiviazione di quello iscritto a carico di R. G., né tanto meno era stata messa in condizione di partecipare allo stesso;

che, in ogni caso, la sentenza c.d. di patteggiamento non spiegava alcuna efficacia nel giudizio civile, ai sensi dell'art. 445 c.p.p.;

che, infine, l'ammontare dei danni risarcibili indicato da parte attrice era senz'altro eccessivo.

Indi, la GEAS chiedeva a questo Tribunale:

*"respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare che l'incidente stradale del 26.6.1991, indicato in premessa, si verificò per colpa di R. G., conducente dell'autovettura Fiat 127, targata SR 319844, coperta da assicurazione con polizza n. 179.488962.74, emessa dalla Geas Assicurazioni in favore dello stesso R. G..*

*Conseguentemente, esclusa la qualità di terzo di R. G., rigettare, perché inammissibile e infondata, la domanda di risarcimento di danno contro la concludente proposta dagli attori R. e P., con la condanna di costoro alle spese di giudizio".*

In seno alla memoria ex art. 183, V comma, c.p.c. del 14.1.1999, la Geas Assicurazioni faceva rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva, secondo il disposto dell'art. 4, lett.a), L. 990/69, il quale esclude dai benefici dell'assicurazione obbligatoria tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione, ossia i soggetti responsabili ai sensi dell'art. 2054 c.c., tra i quali v'è anche il proprietario del veicolo (comma 3): tale era R. G. rispetto all'autovettura assicurata dalla Geas e coinvolta nell'incidente *de quo*.

All'udienza del 23 marzo 2000, venivano assunte le prove orali, siccome ammesse con ordinanza del G.I. del 5.11.1999.

All'udienza del 6.11.2000 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti ed il Giudice, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., poneva la causa in decisione.

Tuttavia, con ordinanza resa in data 1.3.2001, il G.I. disponeva la rimessione della causa sul ruolo, affinché parte attrice provvedesse alla produzione della denuncia di successione del *de cuius* e dello stato di famiglia integrale o storico dello stesso, fissando per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza del 7.5.2001.

A tale udienza veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per sopravvenuta morte dell'avv. KK, procuratore costituito per la GEAS Assicurazioni.

Con atto notificato in data 23.2.2002, parte attrice provvedeva a riassumere il giudizio, insistendo nelle proprie domande.

La Geas, ora denominata Commercial Union Insurance S.p.A., costituitasi con nuovo procuratore, nella persona dell'avv. ZZ, eccepiva preliminarmente l'intervenuta estinzione del giudizio per tardività della riassunzione.

Avendo il G.I., con ordinanza del 26.9.2003, ritenuto *prima facie* infondata la predetta eccezione, all'udienza del 2 febbraio 2004 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di L. R. il quale, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti, non si è costituito nel presente giudizio.

## I

L'indagine del merito della presente controversia va necessariamente preceduta dall'esame dell'eccezione, sollevata dalla Commercial Union Insurance S.p.A., di intervenuta estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c. per tardività della riassunzione a seguito della dichiarazione di interruzione – per morte del procuratore dell'ex-GEAS -, avvenuta all'udienza del 7.5.2001.

Com'è noto, l'art. 305 c.p.c. fissa in sei mesi dall'interruzione il termine – perentorio – per la prosecuzione o riassunzione del giudizio, allorché ne venga dichiarata l'interruzione.

A seguito delle pronunce della Corte Costituzionale n. 139/67 e n. 159/71, è principio consolidato che il detto termine decorre dal momento dell'interruzione solo nei casi in cui questa consegua ad eventi che abbiano colpito il contumace o la parte – o il suo rappresentante -, costituiti mediante procuratore, mentre lo stesso decorre dal momento in cui le parti abbiano avuto conoscenza dell'evento interruttivo negli altri casi di cui agli artt. 299, 300, co. 3, e 301, e segnatamente nell'ipotesi (qui ricorrente) di morte del procuratore costituito.

Secondo la giurisprudenza, poi, la conoscenza legale dell'evento deve discendere dagli atti processuali, quali comunicazione, notificazione o dichiarazione dell'evento (v. *ex multis*, Cass. 14691/1999).

Nel caso in scrutinio, è stato lo stesso procuratore di parte attrice a dichiarare, all'udienza del 7.5.2001, il sopravvenuto decesso dell'avv. KK, precedente procuratore della GEAS, sicché è da tale data che decorre il termine semestrale per la riassunzione.

L'art. 155, comma 2, c.p.c. statuisce, d'altro canto, che “per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune”; la giurisprudenza, in sede interpretativa della citata disposizione codicistica, ha chiarito che, per i termini in questione, la scadenza del termine si verifica nel giorno del mese o dell'anno corrispondente a quello del mese o dell'anno iniziale (ancorché bisestile: Cass. 9911/1992), indipendentemente dall'effettivo numero di giorni compresi nel rispettivo periodo. Si osserva, in sostanza, il sistema del computo non *ex numeratione*, ma *ex nominatione dierum* (Cass. 5607/87; Cass. 3758/83; Cass. 6215/79).

Nella fattispecie che ci occupa, secondo detto criterio di computo, il termine finale dei sei mesi utili per la riassunzione sarebbe costituito dalla data 7.11.2001; occorre, tuttavia, considerare che il termine in parola, in quanto termine processuale, soggiace alla sospensione feriale di cui all'art. 1 della L. 742/69 (Cass. 2082/1996; Cass. 1306/1987; Cass. 1769/1978, nonché più in generale, Cass. SS.UU. 9968/1994), sicché alla data sopra menzionata vanno aggiunti i quarantacinque giorni compresi tra il primo agosto ed il quindici settembre.

Ne consegue che l'ultimo giorno utile per la riassunzione è da individuare nel 22.12.2001.

Ora, poiché è pacifico che rilevante, ai fini del rispetto del termine *de quo*, è la data di deposito del ricorso per riassunzione, e non già quella della sua notificazione, esso nella specie può dirsi osservato, atteso che il ricorso in questione risulta depositato in data 20.12.2001.

Va, quindi, rigettata l'eccezione di intervenuta estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dello stesso.

## II

Ciò posto, è opportuno esaminare la fondatezza della domanda attorea analizzandola partitamente in relazione alla posizione di ciascuna delle due parti convenute, iniziando in particolare da quella della compagnia assicurativa, oggi Commercial Union Insurance S.p.A., prima GEAS Ass.ni e Riass.ni S.p.A..

1. Quest'ultima ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva (o meglio, l'infondatezza della domanda risarcitoria nei suoi confronti), richiamando il disposto

dell'art. 4 della legge 24.12.1969 n. 990, il quale nel testo vigente alla data del sinistro (26.6.1991) prevedeva che *"non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria stipulati a norma della presente legge: a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione (...)"*.

Trattasi del tenore della norma a seguito della riforma di cui all'art. 1 D.L. 23.12.1976 n. 857, convertito con modificazioni in L. 26.2.1977 n. 39, ma prima dell'ulteriore riforma apportata dall'art.28 L. 19.2.1992 n.142, introduttivo del testo attualmente vigente del citato articolo 4, il quale oggi al primo comma statuisce che *"non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma della presente legge il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro"*.

La formula omnicomprensiva del testo della norma antecedente alla novella del '92, specie se raffrontato con il tenore assai più restrittivo dell'attuale primo comma della stessa, or ora citato, induce a ritenere ad essa riconducibile anche il proprietario dell'autoveicolo tenuto ex art. 2054, comma 3, c.c., a prescindere dalla sua veste di conducente o di terzo trasportato.

Che questa fosse l'interpretazione da attribuire al precedente testo dell'art. 4 lett. a) lo si può inoltre evincere proprio dal fatto che il legislatore ha successivamente avvertito l'esigenza di intervenire per escludere dai benefici derivanti dai contratti stipulati ai sensi della L. 990/69 "il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro", sicchè è oggi considerato "terzo" ai sensi e per gli effetti della disposizione in parola anche il proprietario che, al momento del sinistro stradale, non sia conducente bensì trasportato; tale diversa regolamentazione è confermata, poi, dal disposto dell'attuale secondo comma del menzionato art. 4, che, limitatamente ai danni alle cose, esclude dai benefici derivanti dai contratti stipulati ai sensi della L. 990/69, "i soggetti di cui all'art. 2054, terzo comma, del codice civile". Per i danni alle cose, pertanto, il proprietario, sebbene trasportato, resta soggetto responsabile, come tale non coperto dalla garanzia assicurativa.

Il descritto diverso stato della legislazione al riguardo prima della L. 142/92 è avvalorato dalle considerazioni contenute in una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la n. 487 del 15.1.2003, nella quale si legge che le pronunce della Consulta nn. 301/1996, 76/1997 e 61/2000 e della stessa Corte di legittimità (n. 1292 del 2 febbraio 1998) *"contengono tre puntualizzazioni:*

a) (...).

b) *In secondo luogo è stato rilevato che il testo dell'art. 4, vigente all'epoca del fatto (giugno 1990) nella lettera a) escludeva dalla copertura assicurativa "tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione" con un chiaro riferimento ai soggetti di cui al terzo comma dell'art. 2054 c.c.; tale testo peraltro contrastava con la direttiva CEE n. 84 del 30 dicembre 1983, ma tale direttiva se vincolava lo Stato alla emanazione di una legge di conformazione, non rendeva incostituzionale la legislazione vigente, né aveva effetti abrogativi della medesima; non sussisteva inoltre l'incostituzionalità sotto il profilo discriminatorio per la ragione che la norma dello art. 4, con il suo riferimento alla norma sulla responsabilità civile da circolazione e sulla solidarietà dei soggetti di cui al terzo comma dello art. 2054 c.c., individuava i soggetti resi responsabili ope legis del danno da circolazione, e per ciò il proprietario o il comproprietario oltre che il conducente autore del fatto dannoso. Pertanto ricadendo la posizione del coniuge comproprietario (n.d.r., nella specie trasportato: v. precedente parte motiva della sentenza de qua) in tale situazione, il beneficio dell'assicurazione obbligatoria gli veniva dalla legge negato, per una ragione sostanziale. Quella della sovrapposizione della qualità di*

*danneggiante e danneggiato, sovrapposizione che impediva il ristoro del danno da parte dell'assicuratore, ma non certo da parte del soggetto responsabile (il coniuge conducente): tale scelta legislativa, ancorché retriva e antieuropea, era tuttavia espressione di una ragionevole discrezionalità legislativa e non violava i precetti costituzionali relativi al divieto di discriminazione (art. 3) ed alla mancata tutela, in sede civile, del diritto alla salute (artt. 2, 3, 32 Cost.), infatti la possibilità del risarcimento sussisteva a carico del danneggiante o responsabile civile anche se legato da vincolo di coniugio.*

- c) *Infine, con un terzo argomento, si osserva che la riforma dell'art. 4 in esame, da parte della legge 1992 n. 142, che finalmente realizza le direttive europee 84/5 e 232/1990, estendendo la tutela del danno alle persone, con la esclusione del conducente del veicolo responsabile del sinistro (che non è terzo ma soggetto civilmente responsabile a titolo di illecito) non poteva avere effetto retroattivo, sicché la evoluzione legislativa non poteva essere considerata ex post come terzo termine di paragone (tertium paragonis) ai fini della interpretazione del testo vigente della lettera a), prima dell'effetto innovativo. In altri termini, essendo il giudice vincolato alla chiara lettera della legge, poteva denunciarne l'incostituzionalità ma non poteva disapplicarla o interpretarla con intenti creativi o abrogativi. Ma l'incostituzionalità per le ragioni dette non appariva fondata".*

Nella specie, il sinistro stradale a seguito del quale gli eredi di R. G. chiedono il risarcimento dei danni alla Commercial Union Insurance S.p.A., è avvenuto in data 26.6.1991; e non v'è dubbio che sia questo il momento cui fare riferimento ai fini dell'individuazione della legge applicabile, dovendosi avere riguardo al momento in cui è sorta l'obbligazione risarcitoria di cui si chiede l'adempimento in virtù del contratto di assicurazione per la r.c.a..

Alla luce delle superiori considerazioni, attesa l'efficacia non retroattiva del nuovo testo dell'art. 4 L. 990/69, non può che trovare applicazione la lettera della norma vigente all'epoca del sinistro, ossia quella antecedente la riforma di cui alla L. 142/92, a mente della quale il proprietario dell'autoveicolo, quale è nella specie R. G. (v. sul punto dichiarazione resa dal teste R. C., padre della vittima, all'udienza del 29.3.2000), era escluso dalla copertura assicurativa.

Ne deriva che va rigettata la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice nei confronti della Commercial Union Insurance S.p.A., già GEAS Ass.ni e Riass.ni S.p.A..

**2.** Va invece accolta, per quanto di ragione, la medesima domanda formulata nei confronti di R. L.

**2.1.** Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che dall'istruttoria svolta sono emersi con certezza i due elementi a tal fine indispensabili, ossia la riconducibilità dell'evento morte di R. G. al fatto lesivo (incidente stradale) verificatosi in data 26.6.1991 e l'attribuibilità di quest'ultimo a comportamento colposo del conducente del veicolo, R. L.

Quanto al primo elemento, è agli atti la perizia medico-legale redatta in data 8.5.1992, su incarico della Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale, dal dott. Angelo Chiara, il quale ha chiarito che il decesso di R. G. è "da porre in rapporto con un trauma del rachide cervicale, intervenuto a seguito di violento urto del capo su una superficie rigida del veicolo (n.d.r., in occasione del sinistro *de quo*) e consecutivo fenomeno di contraccolpo, generatore della grave lesione suddetta".

In merito alla utilizzabilità nel presente giudizio delle risultanze della citata consulenza tecnica d'ufficio, disposta ed esperita in sede penale, può in generale dirsi di essere al cospetto di una delle c.d. prove atipiche o innominate, nel cui novero si fanno rientrare anche le prove assunte in precedente giudizio o in giudizio estinto o in sede penale o raccolte da giudice incompetente.

Ed anzi, mentre alle prove atipiche si riconosce il carattere di meri indizi liberamente apprezzabili, in relazione alla perizia disposta in sede penale, la Corte di Cassazione ammette che il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, per il "principio dell'unità della funzione giurisdizionale", attribuisca ad essa "valore di prova esclusiva" (v. Cass. 2839/1997).

Nella specie, data la precisione e completezza delle indagini tecniche svolte in sede penale, può questo giudice fondare su di esse il proprio convincimento di nel presente processo civile, secondo un apprezzamento – si ricorda - che, ove sorretto da motivazione immune da vizi logici, non è soggetto al sindacato della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 2212/77; Cass. 3981/84; Cass. 5874/93).

Per quanto riguarda, poi, attribuzione della responsabilità al convenuto della determinazione dell'incidente stradale occorso il 26.6.1991 sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, cui è conseguita la morte di R. G., essa è provata dalla dichiarazione, avente natura confessoria, e come tale costituente prova legale contro colui che l'ha fatta (art. 2733, comma 2, c.c.), resa dallo stesso convenuto in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 29.3.2000: "E' vero – ha affermato il predetto – che in occasione del sinistro stradale per cui è causa l'autovettura Fiat 127 diesel era condotta da me".

Non è contestato, inoltre, che l'incidente sia avvenuto a causa di un improvviso colpo di sonno o malore del conducente.

**2.2.** Passando ad esaminare le voci di danno risarcibili, si osserva che gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni materiali (quantificati in base al criterio del triplo della pensione sociale), del danno biologico *iure hereditatis* ed infine del danno morale sofferto per la perdita del congiunto, per un importo complessivo di 645.995.854 delle vecchie Lire.

In materia di danno biologico da morte *iure hereditario* è principio ormai consolidato quello secondo cui solo "*nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica patita dal soggetto leso per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis*" (v. recentemente, Cass. 9620/2003; Cass. 3728/2002; Cass. 24/2002; Cass. 4783/2001; Cass. 1633/2000; Cass. 13336/1999; Cass. 1131/1999).

Nella specie, può dirsi ricorrente il necessario presupposto dell' "apprezzabile lasso di tempo", essendo R.G. sopravvissuto al sinistro per dodici giorni (il perito in sede penale ha ritenuto di poter far risalire il decesso di R.G. al giorno 8.7.1991, mentre, come si è più volte ripetuto, l'incidente è occorso in data 26.6.1991).

In ordine alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico da morte, detto anche danno 'terminale', la Corte di Cassazione ha chiarito che la morte del soggetto offeso "*anche se avvenuta dopo un apprezzabile intervallo di tempo dalle lesioni subite, non consente di ritenere maturato a suo favore un diritto di credito da danno biologico "consolidato" (da liquidarsi "come se" fosse sopravvissuto alle lesioni per il tempo corrispondente alla sua ordinaria speranza di vita), sicchè il credito trasmissibile agli eredi è esclusivamente quello da danno biologico subito per l'effettiva durata della sopravvivenza*" (Cass. 24.2.2003 n. 2775).

Sebbene non manchi qualche pronuncia dello stesso Supremo Collegio di segno diverso (v. Cass., sez. lav. 23.5.2003 n. 8204), quello ora descritto appare l'indirizzo di gran lunga prevalente presso i giudici di legittimità, i quali lo hanno ribadito e ulteriormente specificato in altre occasioni.

Così Cass. 16.5.2003 n. 7632 ha statuito che "*il danno biologico terminale, ovvero il danno subito dal de cuius nell'intervallo di tempo tra la lesione del bene salute e il sopraggiungere della morte conseguente a tale lesione rientra nel danno da*

*inabilità temporanea, la cui quantificazione equitativa va operata però tenendo conto delle caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, consistenti nel fatto che si tratta di un danno alla salute che, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sia che si applichi il criterio di liquidazione equitativa "puro" sia che si applichi il criterio di liquidazione tabellare a punto, in quanto entrambi questi criteri di liquidazione sono legittimamente utilizzabili, purchè vengano "personalizzati", ovvero adeguati al caso concreto. Limitare la liquidazione del danno biologico terminale alla mera applicazione di valori liquidatori tabellari a punti per ogni giorno di invalidità comporta la violazione del principio di necessaria personalizzazione di detti criteri rispetto alla peculiarità del caso concreto; nella fattispecie la peculiarità consiste nel fatto che la lesione alla salute non solo è stata massima, ma anche così intensa da dar luogo alla morte".*

Il riferimento al danno da inabilità temporanea, ovviamente assoluta, con il correttivo della "personalizzazione" si rinviene in altra pronuncia della Cassazione, la n. 11003 del 14.7.2003.

Ora, il valore del danno biologico temporaneo totale rivalutato alla data dell'1.1.2004 è pari ad € 65,00 per ciascun giorno di inabilità (v. Guida al Diritto, giugno 2004, dossier 6, pag. 13).

Nel caso *sub iudice*, il danno biologico da morte, per così dire "puro", ammonta dunque a complessivi € 780,00 (€ 65,00x12 giorni).

Operando la "personalizzazione" di cui parla la Suprema Corte, si può attribuire rilievo alla giovane età della vittima (22 anni), nonché alla gravità progressivamente crescente della lesione (trauma del rachide cervicale) che l'ha condotta alla morte. Alla stregua di detti elementi, questo decidente ritiene di poter valutare equitativamente il danno biologico da morte in questione nel decuplo del danno da inabilità temporanea assoluta, e quindi nella somma di € 7.800,00.

Il titolo per la trasmissibilità ai familiari, odierni attori, del corrispondente diritto di credito maturato in capo al *de cuius* nello "*spatium vivendi*" successivo al sinistro è da rivenire nella loro qualità di eredi.

In particolare, essendo stato prodotto lo stato di famiglia del *de cuius* e presumendosi che R. G., data la giovane età, sia morto *ab intestato*, il diritto al risarcimento del danno biologico da morte può considerarsi trasmesso agli attori (genitori e fratelli del defunto) per successione legittima, secondo il disposto dell'art. 571 c.c. disciplinante l'ipotesi di concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle.

**2.3.** Gli odierni attori hanno, in secondo luogo, diritto al risarcimento del danno morale sofferto per la perdita del loro congiunto.

Il fatto generatore di danno integra, infatti, gli estremi dell'illecito penale (oltre che civile), sicchè la risarcibilità dello stesso discende dal combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p..

Sul punto, la giurisprudenza è solita quantificare il predetto danno morale graduando, per così dire, l'intensità della sofferenza alla luce del legame parentale, più o meno stretto, con la vittima, sebbene tenda a valorizzare l'accertamento in concreto della situazione affettiva di ciascun familiare con il defunto (v. da ultimo, Cass. 16525/2003).

Tenendo conto, come ideale punto di riferimento, delle tabelle adottate dal Tribunale di Roma per la liquidazione del danno morale da morte in favore dei congiunti (v. Guida al Diritto, giugno 2004, dossier 6, pag. 76), appare equo quantificare detto danno in € 40.000,00 per ciascuno dei genitori (verosimilmente conviventi) ed in 20.000,00 per ciascuno dei tre fratelli (non si sa se conviventi o meno), per un importo complessivo di € 140.000,00.

**2.4.** Va infine esaminata la questione della risarcibilità dei danni materiali, *rectius* patrimoniali patiti dalla famiglia di R. G. a seguito del suo decesso.

I testi escussi al riguardo prevalentemente non hanno saputo riferire se R. G. contribuisse al mantenimento della propria famiglia; soltanto P. V. (cugino del defunto) ha dichiarato che egli svolgeva attività di muratore e che "*in caso di bisogno economico, dava una mano*" alla famiglia.

Non può dunque ritenersi pienamente raggiunta la prova in ordine all'*an* ed eventualmente al *quantum* del contributo di R. G. ai fabbisogni della propria famiglia. Peraltro, ciò non esclude la risarcibilità del danno patrimoniale richiesto.

Invero, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che i genitori possono agire per la perdita dell'apporto economico, che il figlio deceduto forniva o, se minore o comunque privo di reddito al momento del decesso, avrebbe fornito (v. Cass. 11.11.1988 n. 23).

In relazione alla liquidazione di questo particolare danno, si tratta di individuare la quota di reddito che la vittima avrebbe destinato al sostegno dei genitori: operazione, questa – si è detto –, più complessa nel caso (che non è quello in esame) di figlio minore ancora in tenera età e dunque lontano dall'ingresso nel mondo del lavoro. Parametri più attendibili sussistono, invece, allorché il figlio defunto, malgrado ancora privo di attività lavorativa al momento del decesso, ha già portato a termine la sua formazione ed istruzione. In questi casi, per la stima del reddito potenziale, si sostiene che possano essere presi in considerazione i risultati scolastici e l'attitudine dimostrata.

La giurisprudenza è, anzi, orientata nel ritenere che il danno patrimoniale di cui si discute sia risarcibile non solo in relazione agli effettivi bisogni futuri dei genitori, ma altresì in relazione alla semplice aspettativa di ricevere un sostegno economico (Cass. 6.12.1982 n. 6651).

Nell'individuazione della quota di reddito, che presumibilmente il figlio avrebbe destinato al mantenimento dei genitori, la giurisprudenza, oscillando tra orientamenti più o meno restrittivi, prende in considerazione vari fattori, tra cui la possibile formazione di una nuova famiglia da parte del figlio (Cass. 11.1.1979 n. 224) o l'età dei genitori (Cass. 15.12.1981 n. 6630) o le condizioni di salute dei genitori (Cass. 11.1.1979, cit.).

Nella fattispecie che ci occupa, nella quale nulla è dato sapere sullo stato di salute dei genitori di Giuseppe Reale, mentre si può ritenere che quest'ultimo, ventiduenne al momento del sinistro, verosimilmente avrebbe vissuto in famiglia fino all'età di circa trent'anni, in cui è collocabile temporalmente la presumibile formazione di un suo autonomo nucleo familiare; d'altro canto, sebbene l'istruttoria svolta non abbia provato con certezza quale fosse l'attività lavorativa eventualmente svolta dal Reale e se lo stesso destinasse una parte dei suoi guadagni al soddisfacimento dei bisogni dei suoi familiari conviventi, la stessa istruttoria ha comunque consentito l'emersione di ragionevoli indizi circa le attitudini lavorative di R. G., assai verosimilmente di natura manuale.

Alla luce delle superiori considerazioni, appare equo quantificare in poco più di € 600,00 annui la potenziale quota di reddito lavorativo presumibilmente destinata al concorso nel mantenimento della famiglia, così da pervenire ad un importo complessivo, commisurato agli otto anni durante i quali R. G. avrebbe verosimilmente continuato a vivere presso la sua famiglia d'origine, di € 5.000,00.

Peraltro, pur riferendosi la sopra menzionata giurisprudenza ai soli genitori della vittima principale dell'illecito, ritiene questo decidente che la predetta somma possa essere complessivamente riconosciuta a tutti i membri del nucleo familiare, considerato che l'art. 315 c.c., il quale, seppur rubricato "doveri del figlio verso i genitori", stabilisce l'obbligo di contribuzione del figlio "in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa".

Sulle somme, come sopra liquidate a titolo di risarcimento danni (danno biologico da morte *iure hereditario*, danno morale e danno patrimoniale) spettano, per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali a decorrere dal dì del sinistro e fino alla pubblicazione della presente sentenza, da calcolarsi sulle somme devalutate, però, al momento del sinistro e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Attesa, infine, la soccombenza degli attori nei confronti della compagnia assicurativa, essi vanno condannati alla rifusione, in solido tra loro, delle spese processuali dalla stessa sostenute, siccome indicate in dispositivo.

Vanno, per contro, poste a carico di L. R., nella misura liquidata in dispositivo, le spese processuali sostenute da parte attrice.

**P.Q.M.**

Definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 105/1998 R.G.,

**DICHIARA** la contumacia di L. R..

**RIGETTA** la domanda risarcitoria proposta da P. F., R.C., R. O., R. G. e R. L. nei confronti della Commercial Union Insurance S.p.A. ( già GEAS Ass.ni e Riass.ni S.p.A.), con sede in Firenze nella Piazza Vittorio Veneto n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con atto di citazione notificato in data 7.3.1998 e

**CONDANNA** i primi, in solido tra loro, alla rifusione in favore della seconda delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.635,89, di cui € 1.300,00 per onorari di avvocato, € 1058,74 per diritti di procuratore, € 41,28 per spese ed € 235,87 per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

In accoglimento della domanda proposta da P. F., R. C., R. O., R. G. e R. L. nei confronti di L. R. , **CONDANNA** quest'ultimo al pagamento:

- a) della somma di **€ 7.800,00** a titolo di risarcimento del danno biologico da morte *iure hereditario* in favore di P. F., R. C., R. O., R. G. e R. L., secondo le quote stabilite dall'art. 571 c.c., oltre rivalutazione ed interessi siccome indicato in parte motiva;
- b) della somma di € 40.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale sofferto rispettivamente da ciascuno dei due genitori di R. G. (R. C. e P. F.), nonché della somma di € 25.000,00 a titolo di danno morale sofferto rispettivamente da ciascuno dei tre fratelli (R. O., R. G. e R. L.), per un importo complessivo di **€ 155.000,00**, oltre rivalutazione ed interessi siccome indicato in parte motiva;
- c) della somma di **€ 5.000,00** a titolo di risarcimento del danno patrimoniale in favore di P. F., R. C., R. O., R. G. e R. L., in solido tra loro, oltre rivalutazione ed interessi siccome indicato in parte motiva.

**CONDANNA**, infine, L. R. al pagamento, in favore di P. F., R. C., R. O., R. G. e R. L., in solido tra loro, delle spese processuali che liquida in complessivi € 4.425,09, di cui € 2.160,00 per onorari di avvocato(€ 1.200,00 cui devono aggiungersi € 240,00, pari al 20% del predetto importo, per ogni parte sino ad un massimo di dieci), € 1686,75 per diritti di procuratore, € 193,67 per spese ed € 384,67 per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

*Così deciso in Modica in data 9 agosto 2004.*

**Il Giudice Unico**  
**dott.ssa Sandra Levanti**